

N. R.G. 3485/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Chiara Campagner	Presidente
dott. Lisa Torresan	Giudice
dott. Maddalena Bassi	Giudice rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **3485/2021** promossa da:

Parte_1

rappresentato e difeso dall'avv. GIANNETTI ANNALISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Segna in Verona, Piazza Renato Simoni 38

ATTORE

contro

Controparte_1

rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Bonora, Roberto Ferretti e Francesca Boraso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Portogruaro, Via Martiri della Libertà 95

Controparte_2

,

Controparte_3

CP_4

[...]

contumaci

CONVENUTI

pagina 1 di 12

CONCLUSIONI

Per parte attrice

Pt_2 di giustizia il Tribunale Ordinario di Venezia, in funzione di giudice unico, contrariis rejectis:

1. accertare e dichiarare la responsabilità, in vincolo solidale tra loro, ovvero per quanto di spettanza di ciascuno, di *Controparte_2* *Controparte_3* *CP_4* e della *Controparte_5*, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione del dissesto economico della *Parte_3*
2. condannare *Controparte_2* *Controparte_3* *CP_4* e la *Controparte_5*, in persona del legale rappresentante pro tempore, in vincolo solidale tra loro, ovvero per quanto di spettanza di ciascuno, al risarcimento del danno in favore della *Parte_3* in persona del Commissario Liquidatore, da liquidarsi nella somma di € 6.050.399,75, o nel diverso ammontare, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
3. condannare *Controparte_2* *Controparte_3* *CP_4* e la *Controparte_5*, in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese e compenso sia del CTU sia del presente giudizio, oltre alle spese generali forfettizzate e alla rivalsa IVA e CPA.

Per *Controparte_5*

Voglia il Tribunale di Venezia Ill.mo, Sezione specializzata in materia di imprese, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione ed emessa ogni opportuna pronunzia e declaratoria in merito, così giudicare:

1. in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto diritto al risarcimento del danno dell'attrice *Parte_4* ai sensi dell'art. 2947 c.c. e, per l'effetto, respingere le do-mande proposte nei confronti della *Controparte_1* per le ragioni esposte in atti ovvero con la migliore statuizione;

pagina 2 di 12

2. sempre nel merito, in via principale, respingere tutte le domande ed istanze (anche istruttorie) formulate dall'attrice *Parte_4* nei confronti della [...] *Controparte_1* in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per i motivi precisati in atti ovvero con la migliore statuizione, assolvendo la convenuta da ogni addebito o responsabilità per i fatti per cui è causa;

3. in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una qualsiasi responsabilità della *Controparte_1* per i fatti di cui è causa e di accoglimento (anche parziale) delle domande dell'attrice *Parte_4* ridurre le pretese di quest'ultima nei confronti della *Controparte_1* [...] nella misura in cui saranno rigorosamente provate in giudizio come causalmente riconducibili alla condotta della convenuta, a norma dell'art. 1223 c.c., tenuto pure conto della responsabilità di *Pt_4* nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.;

4. in ogni caso, condannare l'attrice *Parte_4* ed i convenuti *Controparte_2* *Controparte_3* e *CP_4* in via solidale, alternativa o pro quota, a rifondere alla *Controparte_1* le spese ed i compensi professionali per il presente giudizio, oltre agli accessori di legge.

Ferme le domande che precedono, la *CP_1* si riserva di agire nei confronti dei Signori *Controparte_2* *Controparte_3* e *CP_4* per essere da questi ultimi manlevata e tenuta indenne da ogni somma, costo o onere che essa fosse chiamata a versare alla Procedura attrice, nel denegato caso di accoglimento (anche parziale) delle domande promosse nei suoi confronti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 ha agito in giudizio nei confronti di *Controparte_2* *Controparte_3* *CP_4* e di [...] *Controparte_6* al fine di sentir accertare e dichiarare la loro responsabilità solidale, ovvero per quanto di spettanza di ciascuno, nella causazione

pagina 3 di 12

del dissesto della **Parte_3** **Parte_4** e al fine di sentirli condannare in solido, ovvero per le rispettive quote di responsabilità, al risarcimento del danno quantificato in € 6.050.399,75 ovvero nel diverso, minore o maggiore ammontare, ritenuto di giustizia.

Deduceva il Commissario Liquidatore che **Pt_4**, società cooperativa di produzione lavoro a mutualità prevalente, costituita il 04/03/2013 e avente ad oggetto attività di pulizia, facchinaggio e logistica, la cui base sociale era costituita prevalentemente da lavoratori stranieri, era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con Decreto del MISE del 30/8/2019, cui aveva fatto seguito la declaratoria dello stato di insolvenza con sentenza del Tribunale di Verona del 30/1/2020, risultando dallo stato passivo depositato presso il detto Tribunale di Verona debiti tributari e previdenziali per l'importo complessivo € 6.050.399,75.

Deduceva in particolare parte attrice che:

- sin dall'avvio della propria attività la cooperativa aveva operato in perdita;
- la situazione di conclamata ed irreversibile insolvenza risultava già dal valore del patrimonio netto del bilancio al 31/12/2014 ed era progressivamente aumentata fino all'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016;
- la cooperativa risultava priva di beni mobili ed immobili e i crediti risultanti dal libro inventari per € 951.628,28 non erano aggiornati, mancando la contabilità fino alla data della liquidazione;
- la cooperativa era intestataria di cinque conti correnti dai quali risultavano essere stati effettuati prelievi per cassa per un totale, dal 2013 al 2019, di € 1.543.517,50.

Affermava la Liquidatela che le cause dell'insolvenza dovessero essere ravvisate nelle seguenti operazioni imputabili agli amministratori **CP_2** **CP_3** e **CP_4**, succedutisi nella carica di amministratore unico:

- (i) l'omesso pagamento dei debiti verso l'Erario;
- (ii) la conclusione di una serie di contratti di subappalto con quattro Consorzi per la gestione della logistica verosimilmente in perdita, attesa l'applicazione nei contratti di appalto tra i committenti ed i consorzi di tariffe al di sotto della tariffa base indicata dal **CP_7**;

pagina 4 di 12

(iii) l'aver pagato da maggio 2014 a febbraio 2018 premi per € 68.902,28 in relazione alla polizza vita n. 30360948 accesa con CP_8 poi ceduta al Controparte_9

[...]

(iv) l'aver effettuato prelevamenti in contanti asseritamente per acconti sulla retribuzione dei soci lavoratori, appostando tali prelievi tra i crediti, con conseguente aumento fittizio dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché l'aver effettuato prestiti ai dipendenti che emergevano dalla contabilità e che non trovavano alcuna giustificazione in delibere dell'organo amministrativo o assembleare;

(v) l'aver sostenuto costi ingiustificati per noleggio e manutenzione auto per € 417.258,90.

Deduciva che l'insufficienza dell'attivo e, quindi, lo stato di dissesto della società fosse da ricondurre causalmente alla violazione da parte degli amministratori dei doveri loro imposti dalla legge, allegando altresì la violazione degli ulteriori doveri di nomina del revisore legale, il che aveva consentito alla cooperativa di proseguire la propria attività in perdita, di regolare tenuta delle scritture contabili e di redazione dei bilanci, risalendo l'ultimo bilancio depositato al 31/12/2016.

Parte attrice allegava, inoltre, la responsabilità solidale di CP_5 deducendo che il dissesto della cooperativa era stato ulteriormente aggravato dalla sottrazione di liquidità dovuta al prelievo costante di somme in contanti dai conti della società, allorché era già palese l'insolvenza della cooperativa, deducendo che la tempestiva e puntuale segnalazione da parte dell'istituto di credito degli anomali prelievi dai conti correnti avrebbe evitato, mediante l'intervento di Banca d'Italia, il prosieguo delle attività illecite, richiamando l'obbligo di segnalazione alla Unità di informazione finanziaria previsto dal d.lgs. 231/2007 come mod. dal d.lgs. 90/2017.

Parte attrice chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno individuato nella differenza tra l'attivo e il passivo concorsuale, quale criterio applicabile al caso di specie, attesa l'impossibilità di ricostruire i dati in modo analitico, così da poter individuare le conseguenze dannose dei singoli inadempimenti.

Sono rimasti contumaci Controparte_2 CP_4 e CP_3

pagina 5 di 12

CP_3

Si è costituita in giudizio *Controparte_1* eccependo in via preliminare il mancato esperimento della procedura di mediazione, nonché il difetto di autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. Nel merito parte convenuta eccepeva la prescrizione del credito risarcitorio fatto valere da parte attrice e deduceva che la gestione del conto corrente fosse stata sempre connotata da assoluta normalità, su basi attive, in assenza di affidamenti e che l'operatività di conto fosse pienamente compatibile per tipologia ed importi con l'attività della cooperativa. Contestava gli addebiti inerenti alla violazione della normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007 e concludeva per il rigetto delle domande attoree.

Il Commissario Liquidatore di *Parte_5* ha agito in giudizio ex art. 206 co. 1° L.F. ai fini dell'accertamento della responsabilità degli amministratori di *Pt_4*, sia per aver proseguito l'attività di impresa nonostante, fin dalla sua nascita, la cooperativa avesse costantemente operato in perdita, emergendo già dal bilancio di esercizio al 31/12/2014 la perdita di patrimonio netto, sia in relazione ad una serie di atti distrattivi che avrebbero determinato il completo dissesto della società. Ha agito inoltre ai fini dell'accertamento della concorrente responsabilità di *CP_5*, per aver quest'ultima omesso di porre in essere gli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio, in tal modo concorrendo a determinare lo stato di decozione della società, e ha, quindi, chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patiti dalla società.

Per quanto riguarda l'azione di responsabilità svolta nei confronti degli amministratori, va osservato che, analogamente a quella proposta dal curatore fallimentare ex art. 146 co. 2° L.F., l'azione del Commissario Liquidatore cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non

pagina 6 di 12

dei rispettivi presupposti (*ex multis* Cass. 19340/2016). Attesa l'unitarietà dello strumento processuale, la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, come chiarito in giurisprudenza, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni (Cass. 23452/2019).

Ne consegue che, nonostante parte attrice non abbia specificato il titolo di responsabilità azionato nei confronti degli amministratori, si debba ritenere che il Commissario Liquidatore abbia inteso esercitare nella fattispecie tanto l'azione sociale di responsabilità quanto l'azione dei creditori.

Con riferimento, invece, alla domanda svolta nei confronti di **CP_5**, va osservato che la convenuta aveva originariamente eccepito che difettesse in capo al Commissario Liquidatore l'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza a promuovere l'azione. Detta eccezione non è stata, poi, coltivata nel corso del giudizio e risulta definitivamente superata dal rilascio dell'autorizzazione all'azione da parte del Mise con la nota di cui al doc. 48 di parte attrice, laddove peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza, *"al commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa non si applica, neppure in via analogica, la L. Fall., art. 31, comma 2, che impone l'autorizzazione (del giudice delegato) perché il curatore fallimentare possa stare in giudizio, atteso che il legislatore, mentre ha attribuito al detto commissario gli stessi poteri che competono al curatore fallimentare (L. Fall., art. 201), ha regolato l'esercizio dei poteri del primo non con un rinvio generalizzato alla disciplina dell'esercizio dei poteri da parte del secondo, ma con un rinvio, di carattere specifico, da ritenersi perciò esaustivo (L. Fall., art. 206). Pertanto il commissario liquidatore, per l'esercizio dei poteri che gli spettano, ha bisogno dell'autorizzazione (dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione), oltre che nell'ipotesi particolare di azione giudiziaria di responsabilità prevista dalla L. Fall., art. 206, comma 1, solo per il compimento degli atti di cui al comma 2 del citato articolo"* (Cass. 24908/2008; Cass., 2223/1993).

Ciò posto, la domanda svolta nei confronti di **Controparte_1** appare infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.

Parte attrice deduce che **Pt_4** era titolare di cinque conti correnti, tra cui il

conto n. 115000937-8 presso **CP_5** Filiale di Verona Borgo Venezia, dal quale risulterebbero essere stati effettuati prelievi in contanti per € 428.006,00 nel periodo da gennaio 2014 a settembre 2018, prelievi che la Banca affermava essere avvenuti, sulla base di quanto dichiarato dalla cooperativa, per il pagamento di stipendi di lavoratori non titolari di conto corrente. Deduce, quindi, parte attrice che la puntuale e diligente segnalazione degli anomali prelievi effettuati e l'adempimento da parte di **CP_5** degli obblighi di vigilanza di cui alla normativa antiriciclaggio, avrebbero evitato, mediante l'intervento di Banca d'Italia e degli organi competenti, il prosieguo dell'attività distrattiva illecita e il conseguente accumulo di nuovi debiti in capo alla cooperativa.

In particolare, allega parte attrice che **CP_5** fosse obbligata ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, a svolgere una adeguata verifica del cliente, a segnalare alla UIF i prelievi di importo superiore ad € 15.000 anche frazionati e a verificare la compatibilità delle singole transazioni con le caratteristiche del cliente.

Gli obblighi richiamati da parte attrice sono quelli di cui alla normativa antiriciclaggio, previsti e disciplinati dal D.lgs. 231/2007 di recepimento della Direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo.

La normativa prevede che i soggetti obbligati, quali le banche, effettuano la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo sulla base di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti (art. 15), sia – per quanto qui rileva – in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo (art. 17 co 1 lett. a), sia in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata (art. 17 co 1 lett. b), sia quando vi sia il sospetto

pagina 8 di 12

di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero quando vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione (art. 17 co 2).

Il successivo art. 35 disciplina l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, stabilendo che i soggetti obbligati (e, quindi, le banche), prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

E poi previsto dall'art. 35 comma 3 che i soggetti obbligati collaborino con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni e che la UIF emani istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse

Ove i soggetti obbligati si trovino nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF (art. 42).

Spetterà poi alla ^{Cont} procedere all'analisi e allo sviluppo delle segnalazioni ai sensi del successivo art. 40.

Vengono poi disciplinate all'art. 49 tra le "misure ulteriori" le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, ed è previsto il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

Dal sistema così delineato emerge che la UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia), le cui funzioni sono disciplinate dall'art. 6 d.lgs. 231/2007 è l'organismo deputato ad effettuare l'analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute che vengono poi trasmesse alla GdF e alla DIA per i successivi approfondimenti investigativi.

La normativa non dispone che l'intermediario finanziario possa o debba limitare o vietare l'operatività sui conti correnti ogniqualvolta sorga il sospetto di operazioni illecite, ma impone unicamente un obbligo di segnalazione, stabilendo che

pagina 9 di 12

L'operazione possa non essere compiuta fino al momento in cui non si è provveduto ad effettuare la segnalazione, salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.

L'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione (art. 56) determina unicamente una sanzione amministrativa così come l'inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 58), salvo che il fatto costituisca reato.

Tanto premesso in termini di disciplina generale, appare in primo luogo infondata la dedotta inosservanza della normativa citata sotto il profilo della omessa segnalazione obbligatoria alla UIF dei prelievi dal conto corrente di **CP_5** perché superiori alla soglia di € 15.000. Come osservato, infatti, l'art. 17 co 1 lett. b) d.lgs. 231/2007 (come mod. dal d.lgs. 90/2017) stabilisce che sussiste in capo al soggetto obbligato l'obbligo di procedere ad una adeguata verifica del cliente, nell'ipotesi (diversa da quella per cui è causa) in cui venga eseguita una "operazione occasionale" per un importo complessivo € 15.000, laddove nella fattispecie tra le parti era in essere un rapporto continuativo di conto corrente, che esclude, pertanto, la ascrivibilità dei plurimi prelievi nell'ambito delle operazioni occasionali.

Né si può ritenere che sussistesse in capo alla banca un obbligo di vietare detti prelievi ai sensi dell'art. 49, norma che vieta non tanto i prelievi, quanto la diversa fattispecie del "trasferimento" di denaro contante e che non può, pertanto, essere assunta a fondamento di un obbligo in capo **CP_5** di vietare i prelievi di denaro contante da parte di **Pt_4**.

In secondo luogo, quand'anche si ritenesse che **CP_5** non abbia diligentemente proceduto ad effettuare le segnalazioni alla UIF in merito alla operatività della cooperativa sul conto corrente acceso presso la filiale di Verona, è da escludere che detta omissione possa essere ritenuta causativa del danno lamentato da parte attrice. Per come congegnata la richiamata disciplina antiriciclaggio non si può ritenere,

pagina 10 di 12

infatti, che una tempestiva segnalazione alla UIF avrebbe potuto impedire il dedotto dissesto societario.

Come ricordato, la normativa richiamata impone in capo agli intermediari finanziari l'obbligo di compiere adeguate verifiche sui clienti e di comunicare alla UIF le operazioni sospette, ma non impone a tali soggetti un obbligo di limitare o vietare l'operatività sui conti correnti ogniqualvolta sorga il sospetto di operazioni illecite. La normativa prevede poi che spetti alla UIF procedere ad effettuare approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute, e a compiere, all'esito dell'esame delle segnalazioni, le comunicazioni alla Guardia di Finanza e alla Direzione investigativa antimafia al fine di procedere ad eventuali approfondimenti investigativi, spettando sempre alla UIF sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 6 co 4 lett. c), le operazioni sospette.

Da ciò consegue che, anche laddove la segnalazione fosse stata effettivamente eseguita da CP_5 questa avrebbe potuto determinare unicamente l'avvio, peraltro eventuale, di una serie di verifiche ed analisi, nei termini sopra ricordati, ma non avrebbe avuto quale effetto immediato e diretto il blocco dell'operatività sul conto corrente, quale unica misura che avrebbe potuto preservare il patrimonio della cooperativa da atti distrattivi degli amministratori.

Va, pertanto, escluso che l'omessa segnalazione sia causa dell'aggravamento del dissesto della Parte_3 e conseguentemente è da escludere che la banca possa essere ritenuta responsabile solidale del danno cagionato alla società ed ai creditori dalle condotte distrattive degli amministratori.

Il rigetto nel merito delle domande attoree nei confronti di CP_5 assorbe l'eccezione di prescrizione da questa svolta.

Poiché con la presente pronuncia vengono definiti i rapporti tra parte attrice e [...]

Controparte_1 vanno regolate le spese di lite, in base alla soccombenza, da parametrare sul valore indeterminabile della controversia ai sensi del principio affermato da Cass. 10984/2021 secondo cui *“Ai fini della determinazione dello scagione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della*

pagina 11 di 12

causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione".

La causa deve proseguire ai fini della decisione delle domande svolte da parte attrice nei confronti degli altri convenuti contumaci.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nei confronti di [...] CP_2, Controparte_3 CP_4 e definitivamente pronunciando nei confronti di Controparte_5, così provvede:
rigetta le domande attoree nei confronti di Controparte_1
condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...] che liquida in € 10.860 per compensi oltre rimb.forf.15%, c.p.a. e i.v.a.;

rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Venezia, 30/10/2024

Il Giudice est.

dott. Maddalena Bassi

Il Presidente

dott. Chiara Campagner